

Il divieto di introduzione di bestie bovine in Santo Stefano d'Aveto, per ragioni sanitarie, nell'anno 1814

(accenno ai Guarda finanze)

di Sandro Sbarbaro

(detto piccolo saggio è stato scaricato dal sito www.valdaveto.net)

Ecco un decreto del dicembre 1814, rintracciato all'Archivio storico comunale di Santo Stefano d'Aveto, che riguarda il divieto di introduzione sul territorio di Santo Stefano d'Aveto di bestie bovine provenienti da altro Stato Estero, per ragioni di Sanità. Interessante pare l'accenno ai [Guarda finanze](#) (forse il primo embrione sabauda di quella che poi sarà la **Guardia di Finanza**).

Il Capo Anziano della Comune di Santo Stefano.

Visto gli Articoli 1. e 10. delle Istruzioni che le sono state abbassate dalla Commissione Centrale di Sanità col mezzo di Sua Eccellenza il Signor Governatore della Giurisdizione, riguardanti le precauzioni a prendersi per l'introduzione della Bestie Bovine provenienti dall'Estero Stato, valendosi delle facoltà accordateli

Decreta

Art. 1.

In Periti veterinari sono nominati

Li Signori

Tassi Luigi fu Vincenzo

Cella Giuseppe fu Gio. Tomaso

Art. 2.

L'introduzione delle Bestie Bovine provenienti dall'Estero Stato, e sotto sempre le cautele ordinate dalla Sullodata Commissione Centrale di Sanità, non potrà farsi in questa Comune se non dalle due strade che mettono in questo Paese di Santo Stefano, passando dal Monte Crosiglia, o dal Monte Tomarlo¹.

La Giendarmeria, e i [Guarda finanze](#) sono incaricati di sorvegliare l'esecuzione del presente Decreto, e delle Istruzioni suindicate Copia delle quali Le sarà comunicata. Il presente sarà affisso ne' luoghi soliti.

Fatto a Santo Stefano questo giorno 2. Dicembre 1814

Il Capo Anziano

Tassi

¹ Le vie di Crosiglia (Crociglia) e del Tomarlo, erano già riportate fra le strade da percorrersi per il pagamento del pedaggio, o dazio, sin dai tempi degli antichi [Statuti di Santo Stefano d'Aveto](#). Infatti, la **Rubrica 84** ossia *Statuto e ordinamento de lo pedaggio de Vale de Aveto facto e comandato per li soprascripti Signori*, estrapolando, cita: "Le vie per le quale sum tenuti andare li menanti per la dicta valle merchantie, bestiame e biava sum queste: cioè li venienti de verso Placentia e lo teretorio placentino siano tenuti menare [per la via drita de la Crosiglia](#), per drito camino a Sancto Stephano e così da Sancto Stephano per drito camino a Rezoalij e de li, per drito camino, a La Cella. Li venienti de verso Compiano e Varese siano tenuti menare per drito camino [per la via de Tomarlo](#) e così apreso...". Cfr.: Piero Campomenosi, *Gli statuti malaspiniani di Santo Stefano d'Aveto*, Sabatelli, Savona 2009; pp.196-197.

Il Capo Brigiano della Comune di Santo Stefano.
Visto gli Articolari 1. edo. delle Istruzioni che le sono state abbassate dalla
Commissione Centrale di Sanità col mezzo di S. E. il Sig. Governatore della
Giurisdizione, riguardanti le precauzioni a prendersi per l'introduzione delle
Bestie Bovine provenienti dall'Estero Stato, stabilendosi delle facoltà sovra-

nel
Decreto.

Art. 1.
In tutti i comuni sono nominati
2. Siffi:

Carli Luigi fu Vincenzo.

Cella Giuseppe fu Gio. Covato.

Art. 2.

L'introduzione delle Bestie Bovine provenienti dall'Estero Stato, e
sotto il segno le facultà ordinate dalla suddetta Commissione Centrale
di Sanità non potrà farsi in questo Comune se non dalle due Strade
che mettono in questo paese di Santo Stefano, passando dal Monte Crofi-
glia, o dal Monte Covato.

La Guardia Civica, e i Guardasigilli sono incaricati di sorvegliare
l'esecuzione del presente Decreto, e delle Istruzioni succedute sopra
delle quali Le sono comunicate. Il presente è stato affisso nel luogo solito
fatto a Santo Stefano questo giorno 2. d'Aprile 1846.

Il Capo Brigiano
Carli.

Nello *Scrutinio della rendita del Marchesato di S. Stefano di Val d'Avato et numero de fuochi di quella e confini, fatto a tempo dell'Eccellentissimo Conte del fiesco* (anno 1549), pubblicato da **G. Micheli** ne *Il marchesato di Santo Stefano ed il suo passaggio dai Fieschi ai Doria* – in *Atti della Società Economica di Chiavari* (1928), estrapolando, si cita: “Confine della Iurisdizione di Santo Stefano – Da una parte confina il signor conte Augustino Lando per la Iurisdizione de Compiano, et la sommità et cima **del monte de Tomarło partisse esse Iurisditione di Sancto Stefano et Compiano et in esso monte l'uno, e l'atra Iurisditione riscode dacio**. Da una parte il marchese Gaspare Malaspina per la Iurisdizione de li Edificij **mediante il Boccho** tanto come reversa aqua cioè sotto la strada de li mulatieri sopra la strada la Iurisditione di Santo Stefano va sino alle predette terre[...].”



Estratto da Carta Escursionistica e Stradale (comune Santo Stefano d'Aveto)

Si notano: in basso a destra il **Passo del Tomarło** (mt. 1458) e in alto al centro il **Passo del Crociglia** (mt. 1349)